



## STAZIONE APPALTANTE

*Appalto Servizio Energia con Gestione Telematica  
impianto di produzione di calore con combustibile  
BIOMASSE*



Comunità Montana  
Alta Valle Elvo



Comunità Montana  
Bassa Valle Elvo



Comune di  
Occhieppo Superiore



Comune di Zimone



Comune di Zubiena

## NORME GENERALI

### PARTE I

#### ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Formano oggetto del presente appalto il “Servizio Energia”, definito come l’erogazione di beni e servizi occorrenti per la gestione con fornitura di combustibile BIOMASSE degli impianti termici di proprietà e/o gestiti dalla stazione Appaltante di cui all’allegato A, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e salvaguardia ambientale, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D.P.R. 26.08.1993, n. 412

Sommariamente e come meglio definito negli articoli che seguono, durante il periodo contrattuale l’Appaltatore dovrà:

- fornire il combustibile biomassa necessario per il funzionamento della centrale funzionante a combustibile solido e, in emergenza, i combustibili tradizionali (metano o gasolio) necessari per il funzionamento di tutte le centrali collegate alla rete di teleriscaldamento;
- gestire in regime normale e di emergenza la centrale funzionante a biomasse e tutte le centrali ed impianti collegati alla rete di teleriscaldamento al fine di assicurare il “Servizio Energia” come definito nel seguente articolo 2.
- fornire ed installare nella centrale a biomasse ed a valle delle apparecchiature di regolazione, in comodato d’uso gratuito per tutto il periodo contrattuale, impianto misuratore-contabilizzatore dell’energia erogata ed apparecchiature accessorie necessarie per una corretta contabilizzazione dell’energia erogata
- fornire ed installare in comodato d’uso gratuito per tutto il periodo contrattuale, sugli impianti di cui all’allegato A, impianto di telecontrollo e gestione.

#### ART. 2 DEFINIZIONI

**Servizio Energia** : come definito dal D.P.R. 412/93 - art. 1 - p.to p) - "l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia".

**Impianto termico:** come definito all'art.1, comma 1, lettera f) del DPR 412/93, si intende un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione ( generatori di calore e componenti della centrale termica ), distribuzione ( tubazioni, rubinetterie, ecc.) e utilizzazione del calore ( radiatori, corpi scaldanti, valvole, ecc. ) nonché gli organi di regolazione e di controllo ( termostati, centraline climatiche, valvole motorizzate, ecc.) e le pertinenze funzionali quali: locale caldaia, locale serbatoio, locale pompe, locale accumulo, locale comandi, locale disimpegno o deposito attrezzatura, accesso ed intercapedine di sicurezza, ecc.

**Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico:** come definito dal - D.P.R. 412/93 - art. 1 - p.to o) - "la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, si assume la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed è il soggetto sanzionabile ai sensi dell'ari. 34 - comma 5 - Legge 10/91. Per il conseguimento di quanto previsto dal DPR 412/93, Il "terzo responsabile" ha la responsabilità e la competenza operativa sull'intero impianto termico e non sulla sola centrale termica.

**Esercizio e manutenzione dell'impianto:** come definito dal D.P.R. 412/93 - art. 1 p.to n) - "il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione dell'impianto, attraverso le attività di conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di uso razionale dell'energia e di salvaguardia ambientale".

***In particolare:***

Per **Esercizio** si intendono la conduzione ed il controllo dell'impianto nei termini previsti dalle vigenti leggi e dai regolamenti sanitari.

Per **Manutenzione ordinaria**, come definito dal D.P.R. 412/93 - art. 1 comma 1-lettera H, si intende l'esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo, agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente.

Per **Manutenzione straordinaria**, come definito dal D.P.R. 412/93 -art. 1 - p.to I, si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto.

Per **Lavori extracontrattuali** si intendono tutti i lavori, relativi a modifiche impiantistiche, bilanciamento impianti, adeguamenti a nuove disposizioni di legge ed in generale opere di manutenzione straordinaria non a carico dell'appaltatore, che si dovessero rendere necessari durante il corso della gestione. Per detti lavori l'appaltatore, su richiesta della Stazione Appaltante, dovrà presentare di volta in volta i progetti con preventivo di spesa sui quali il preposto dell'Amministrazione Comunale dovrà esprimersi.

### **ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dell'appalto a base d'asta, è quantificato in €. ++ () I.V.A. 10% esclusa ed inerente al fabbisogno annuale globale degli impianti meglio riepilogati in allegato A, corrispondente a MWh =()

Il prezzo totale unitario a base d'asta del MWh del "Servizio Energia, comprensivo di combustibile, servizio di manutenzione ordinaria e conduzione impianti, Terzo Responsabile dell'esercizio degli impianti di riscaldamento di cui all'allegato A, e quant'altro oggetto del presente Appalto, risulta alla data della stessa pari a € /MWh. +++= () + i.v.a. misurata e contabilizzata a valle del generatore funzionante a biomasse, dopo gli organi di regolazione.

Nel caso straordinario in cui il servizio oggetto del presente appalto dovesse essere garantito, in stato di emergenza, a mezzo di combustibile gasolio o metano, il prezzo unitario del MWh, alla data del presente contratto, risulterà essere pari a:

- 90% del prezzo contrattuale del MWh per la conduzione a cippato pari a € /MWh + i.v.a per i primo sette giorni di funzionamento a combustibile gasolio o metano
- 85% del prezzo contrattuale del MWh per la conduzione a cippato pari a € /MWh + i.v.a per i successivi ++++ giorni di funzionamento a combustibile gasolio o metano

- calcolati con le modalità di cui al successivo articolo 11

#### **ART. 4 - MODALITA' DI GARA E AGGIUDICAZIONE**

Le ditte dovranno presentare offerta relativa al prezzo totale unitario del MWh misurato e contabilizzato con le modalità di cui all'art. 3, per l'esecuzione di tutte le forniture e servizi indicati nel presente capitolato.

Nel prezzo netto offerto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle prestazioni e forniture oggetto dell'appalto. Pertanto, l'assuntore, nel formulare la propria offerta, dovrà tener conto di tutte le particolari lavorazioni, forniture e documenti del presente appalto, necessarie per rendere il Servizio completo e rispondente sotto ogni riguardo allo scopo cui è destinato.

Nel prezzo netto contrattuale si intende quindi essere compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; prescritto a ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente capitolato che negli altri atti dell'appalto ed ogni spesa generale nonché l'utile per l'assuntore.

Il conferimento dell'appalto sarà effettuato mediante +++++.

Nel caso di offerte uguali l'appalto verrà aggiudicato a sorte.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Si procederà all'aggiudicazione della fornitura anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione verrà comunicata alla ditta interessata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La stipulazione del contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo la definizione del procedimento di aggiudicazione.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna del "Servizio Energia" sotto riserva di legge nelle more di stipulazione del relativo contratto

Qualora l'offerta risultata aggiudicataria, ed eventualmente altre offerte, presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'Amministrazione potrà verificare la composizione delle offerte chiedendo agli offerenti di presentare, nel termine di cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, l'analisi del prezzo offerto e le altre giustificazioni necessarie. Quando tali elementi non siano presentati, o non vengano ritenuti adeguati, l'Amministrazione potrà annullare con atto motivato l'aggiudicazione, escludendo le offerte ritenute inaccettabili ed appaltare il Servizio Energia" in favore del concorrente che segue nella graduatoria, il quale resta vincolato alla propria offerta per non oltre centoventi giorni dalla data della gara.

#### **ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO – PERIODO DI FORNITURA**

L'appalto del "Servizio Energia", oggetto del presente capitolato speciale ha la durata di +++ anni, decorrenti dalla data +++++.

E' facoltà prevedere la proroga del contratto di un semestre, raddoppiabile ad un anno, a causa dei tempi tecnici e burocratici richiesti dall'espletamento della procedura di rinnovo dell'appalto. In tale ipotesi, l'offerta prevederà il proporzionale ricalcolo dei corrispettivi.

La durata del periodo di riscaldamento, per ogni stagione invernale, viene stabilita sulla base dei vigenti disposti normativi di cui alla legge 10/91 e decreti attuativi collegati, per fasce giornaliere e settimanali. Le eventuali estensioni con orari straordinari, sia per il periodo sia per gli orari giornalieri/settimanali, potranno essere impartite dalla stazione Appaltante conformemente alle esigenze di utilizzo e di gestione degli impianti, nonché delle necessità imposte dalle variabilità climatiche nel rispetto delle norme di legge vigenti senza che possa essere preteso dalla ditta Appaltatrice alcuna variazione del costo unitario del MWh.

## **ART. 6 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO**

Oltre al presente Capitolato Speciale D'Appalto, fanno parte integrante del contratto:  
++++++

## **ART. 7 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nelle norme per i pubblici appalti di servizi ;

da Leggi e Regolamenti in materia:

- a) di prevenzione degli infortuni nei lavori;
- b) di assicurazione degli operai contro gli infortuni nei lavori.

Egli dovrà rispettare ed applicare, in quanto attinenti al presente appalto, i regolamenti nazionali e locali di igiene, sugli impianti termici, elettrici, sui depositi di liquidi infiammabili, sui depositi di materiali combustibili, sulle leggi anti-inquinamento, sulla prevenzione incendi.

Dovranno essere rispettate le norme UNI e CEI applicabili all'appalto in oggetto.

In particolare dovranno essere osservate le prescrizioni di cui ai seguenti dispositivi di legge:

a) tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande dalle competenti Autorità governative, regionali, provinciali, comunali, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello svolgimento del Servizio Energia, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Appaltante;

b) le norme di cui:

- Legge 9 gennaio 1991, n° 10.
- DPR 26 agosto 1993, n° 412.
- DPR 21-dicembre 1999 n. 551
- Legge marzo 1990, n° 46.

DPR 1991, n° 447 .

Legge 615 e DPR collegati – Uni 9615

DPCM 8 marzo 2002

Norma UNI CTI 8364 e FA 146 – Controllo e manutenzione impianti termici.

Norma UNI CTI 9317 – Impianti di riscaldamento Conduzione e controllo

**E' a carico dell'Appaltatore la compilazione del "libretto di centrale ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 26 agosto 93 n. 412**

Per l'impiantistica elettrica, l'appaltatore deve provvedere ad eseguire le verifiche periodiche previste dalle Norme CEI applicabili agli impianti gestiti

Per tutte le prove soprascritte dovrà essere fornita alla Amministrazione Appaltante una relazione tecnica con indicate le modalità di esecuzione delle prove effettuate con i risultati ottenuti.

**ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri relativi alle manutenzioni e alla gestione del "servizio energia" oggetto del presente Capitolato ed a quelli riconducibili al "Terzo Responsabile", si intendono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e spese:

*Contratto-Atti vari*

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto (di scritturazione e copia, di registrazione, di bollo, per diritti di segreteria, etc.); tutte le spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza di cui al presente appalto.

, contratto di fornitura dell'energia elettrica per il funzionamento della centrale a biomasse il quale dovrà risultare intestato all'Appaltatore. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative alla installazione del contatore da parte dell'Enel, i consumi di energia elettrica ed ogni spesa di gestione dell'impianto funzionante a biomasse dal distributore nel silo, generatore ed impianto evacuazione fumi fino alle elettropompe di circolazione in centrale termica ed impianto di contabilizzazione, compresa l'energia necessaria per illuminazione della centrale e locali accessori suddetto impianto.

Nel caso in cui esista contratto Enel e contatore a servizio di più utenze oltre alla centrale e biomasse, l'Appaltatore provvederà ad installare un contatore di energia elettrica supplementare di energia elettrica con le stesse modalità di comodato d'uso gratuito del contatore di energia termica

L'appaltatore dovrà presentare, prima dell'inizio della gestione, relazione illustrativa delle apparecchiature di contabilizzazione e telegestione che prevede installare complete dei relativi listini di costo

Nel caso in cui l'impianto sia provvisto in origine delle apparecchiature di contabilizzazione e telegestione o parte di esse, l'Appaltatore dovrà provvedere alla loro gestione ed alle eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie con le stesse modalità di cessione in comodato gratuito previste in capitolato

*Licenze e denunce*

Tutte le spese per le procedure amministrative per l'acquisizione delle eventuali concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, etc., comunque indispensabili per l'esecuzione delle opere. Ogni altro adempimento amministrativo e tecnico, anche non prevedibile, necessario per il completo svolgimento del Servizio Energia.

### *Mano d'opera*

Tutte le spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la mano d'opera (assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, previdenza sociale INPS, etc.); tutte le spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della mano d'opera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso dell'appalto.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti della stazione appaltante.

Si esclude, in ogni caso, qualsiasi compenso da parte della stazione appaltante per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, sia per opere di terzi, sia per causa di forza maggiore.

Tutte le spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino a fine contratto, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando l'Appaltatore responsabile in merito.

L'Appaltatore è inoltre responsabile di danni a materiali ed opere di altre ditte. Egli dovrà pertanto reintegrare, riparare e ripristinare, a propria cura e spese, tutto ciò che, per imperizia o negligenza dei suoi dipendenti, fosse danneggiato, riservandosi la stazione appaltante, in caso contrario, di addebitare i materiali e manufatti e le opere rotte o guaste.

### *Condotta e assistenza tecnica*

Tutte le spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la durata del Servizio Energia. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e conduzione degli impianti, informando l'Amministrazione di eventuali sostituzioni e cambiamenti.

L'assuntore dovrà, inoltre, fornire a sua cura e spese, e senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi ed i mezzi d'opera per:

- misurazioni, rilievi, verifiche ecc., necessari per l'effettuazione del Servizio Energia;
- controlli e verifiche sia da parte dell'Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante sia da Organismi governativi preposti ai controlli;
- 

### *Modelli-esperienze e prove*

Tutte le spese per analisi e prove atte ad accertare la qualità e caratteristiche del combustibile fornito quando richiesto dalla Stazione Appaltante e le caratteristiche delle apparecchiature di contabilizzazione in relazione a quanto prescritto circa la loro accettazione, comprese le prove di laboratorio presso Istituti autorizzati; in ogni caso, annualmente, l'appaltatore provvederà a verificare, presso laboratorio autorizzato, l'affidabilità del contatore di energia termica e consegnare alla Stazione Appaltante la relativa certificazione

### *Assicurazioni*

Tutte le spese per assicurazione R.C. per operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte del presente appalto, comunicando alla stazione appaltante il nominativo della società assicuratrice con la quale l'Appaltatore ha

contratto l'assicurazione producendo copia delle polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del massimale di garanzia.

L'Appaltatore è tenuto, in seguito a motivata richiesta da parte della Stazione Appaltante, ad attuare tutte le azioni necessarie per l'ottenimento di eventuali contributi o incentivi relativi al "Servizio Energia" oggetto dell'appalto, previsti da specifiche normative nazionali, regionali o locali.

Dei suddetti contributi o incentivi, l'Amministrazione Appaltante risulterà unico beneficiario, fatto salvo il rimborso all'Appaltatore degli eventuali costi sostenuti per opere e progettazioni necessarie

#### **ART. 9 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE – PENALITA'**

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dalla stazione appaltante, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre ditte o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, salva restando da ogni responsabilità l'Amministrazione ed il suo personale preposto al controllo ed alla vigilanza sulla gestione.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore e così pure il risarcimento di danni eventuali provocati nell'esecuzione di opere in questione.

In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell'Appaltatore della normativa di riferimento in materia nonché delle prescrizioni del presente capitolato, la stazione appaltante e potrà avvalersi delle seguenti facoltà senza che l'Appaltatore possa farvi eccezione od opposizione:

- a) applicare una trattenuta cautelativa del 10% sui pagamenti in scadenza successivamente alla segnalazione scritta dell'inosservanza;
- b) applicare un'ulteriore trattenuta cautelativa del 10% sui pagamenti di cui al punto a) nel caso di inottemperanza alle richieste di osservanza entro 15 giorni dalla segnalazione ufficiale;
- c) effettuare, ove l'inosservanza non fosse risolta entro 30 giorni dalla segnalazione, un intervento diretto addebitandone l'onere all'Appaltatore;

Inoltre le infrazioni ai patti contrattuali daranno luogo all'applicazione delle seguenti penalità:

- qualora la ditta appaltatrice non fornisca il servizio con la necessaria prontezza in relazione alle particolari esigenze, comunicate con ordine scritto almeno 24 ore prima dall'Ufficio Tecnico della stazione appaltante, la stessa sarà passibile di una penalità di €. 250,00.

- per il mancato intervento entro quattro ore dalla chiamata o segnalazione allarme per difettoso funzionamento dell'impianto si applicherà una penalità di € 100,00 per ogni ora di ritardo .
- per difettoso funzionamento dell'impianto per due giorni consecutivi dovuti alla mancanza di una corretta manutenzione si applicherà una penalità di € 250,00 per ogni giorno di disservizio.

In caso di ripetute inadempienze da parte della ditta appaltatrice , regolarmente contestate mediante l'invio di lettera raccomandata o fax , la stazione appaltante avrà la facoltà , salvo ogni altra maggiore azione, di risolvere anticipatamente il contratto e di addebitare alla ditta inadempiente le maggiori spese sostenute.

L'ammontare delle penalità irrogate sarà trattenuto sulla prima rata di canone in scadenza o nella cauzione.

#### **ART. 10 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE**

Per garantire la regolare esecuzione del contratto l'Appaltatore, entro il termine fissato per la consegna degli impianti, dovrà nominare un capo della gestione termica (Terzo Responsabile ai sensi del DPR 412/93) cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione, al controllo degli impianti termici, al loro rendimento ed alla fornitura del combustibile.

Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, da comunicarsi per iscritto a detto Terzo Responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente alla ditta appaltatrice. Ove il Terzo Responsabile dovesse rifiutarsi di sottoscrivere la verbalizzazione della contestazione, il funzionario ne certificherà il diniego in presenza di due testimoni anche dipendenti dall'Amministrazione e procederà alla comunicazione a mezzo di raccomandata A.R., inviata presso il domicilio eletto dell'Appaltatore ai fini delle comunicazioni relative al contratto. Resta, comunque, inteso che in caso di rifiuto di ricevimento da parte del Terzo Responsabile, gli eventuali termini concessi all'Appaltatore decorreranno dalla data della verbalizzazione del rifiuto e non dalla data di ricevimento della raccomandata.

In caso di impedimento del Terzo Responsabile, l'Appaltatore ne darà tempestivamente notizia all'ufficio tecnico, indicando contestualmente il nominativo ed il domicilio del sostituto.

Il Terzo Responsabile, o la persona che temporaneamente ne fa le veci, per il caso di assenza per malattia, per ferie o per qualsivoglia altra causa, ha l'obbligo della reperibilità.

Il Terzo Responsabile dovrà rapportarsi con L'Amministrazione nella persona del tecnico referente con metodica e costante informazione sull'andamento del servizio e contratto e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici con le modalità previste in capitolato o altre da concordare.

#### **ART. 11 – SUBAPPALTO - CESSIONE DELL'APPALTO**

E' vietata la cessione totale o parziale del presente del contratto senza consenso dell'Amministrazione Appaltante che è libera di concederlo o di negarlo senza obbligo di motivazione. E' consentito il subappalto a terzi degli interventi, o di parte di essi, indicati all'Art. 1 del presente capitolato sotto l'osservanza di quanto prescritto all'art. 18 del D. Leg.vo 157/95.

Vedi in ogni caso le norme cogenti

## **ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto potrà essere risolto dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- in caso di gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali;
- in caso di cessione o di subappalto senza autorizzazione.

In tali ipotesi l'Amministrazione dovrà contestare per iscritto le inadempienze all'Appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni per le controdeduzioni. Decorso detto termine, l'Amministrazione Appaltante adotterà i provvedimenti di competenza.

In ogni caso, l'Appaltatore sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei maggiori danni, da recuperare in sede di liquidazione del compenso.

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, valgono le vigenti disposizioni normative.

## **ART. 13 - RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE**

E' in facoltà dell'Amministrazione Appaltante esercitare, previa motivazione, il recesso unilaterale, totale o parziale, dal contratto di appalto prima della scadenza pattuita.

## **ART. 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

La soluzione di divergenze o contestazioni che dovessero sorgere sull'interpretazione o sull'applicazione delle clausole che disciplinano l'appalto sarà giudicata dal tribunale civile

## **ART. 15 - TRIBUNALE COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE - ARBITRATO**

Inserire

## **ART. 16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Per tutti gli effetti di cui al presente contratto, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio nel Comune ove ha sede la stazione appaltante.

## **Art. 17 - ISCRIZIONE NELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI**

Vedi norme cogenti

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta l'iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori, ai sensi della Legge 10 febbraio 1962, n. 57, così come modificata successivamente dalla Legge 29 marzo 1965, n. 203, dalla Legge 5 aprile 1967, n. 162, dalla Legge 17 febbraio 1968, n. 93, dalla Legge 28 aprile 1976, n. 191, dalla Legge 8 agosto 1977, n. 584, dalla Legge 10 dicembre 1981, n. 741 e dalla Legge 15 novembre 1986, n. 768:

- *per la categoria G11 – installazione impianti - minimo £. 500.000.000*  
*per la categoria S3 - conduzione e gestione impianti – minimo 600.000.000*

ISO 900+++

**ART. 18 – NORME D’APPALTO ED AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI**

Le norme per l’appalto e l’aggiudicazione dei lavori sono quelle indicate nella lettera d’invito secondo il disposto di cui al precedente art. 4

E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna del “Servizio Energia” sotto riserva di legge nelle more di stipulazione del relativo contratto.

\*\*\*\*\*

## **GESTIONE**

### **PARTE II**

#### **ART. 19- CONSEGNA DEGLI IMPIANTI PER LA GESTIONE**

Prima dell'inizio della gestione, verrà nominato dall'Amministrazione Appaltante un referente tecnico al quale competerà il controllo e la sorveglianza di tutta l'attività del gestore e la tenuta di tutti i rapporti inerenti all'esecuzione del contratto.

All'inizio della gestione verrà redatto apposito verbale di consegna, congiunto tra Stazione Appaltante ed Appaltatore ed a cura dell'Appaltatore, nel quale verranno analiticamente descritti gli impianti oggetto di consegna ed il loro funzionamento, quest'ultimo da parte dell'Amministrazione. Nel verbale verranno indicate le caratteristiche merceologiche del combustibile cippato da utilizzare nel generatore a biomasse

Nello stesso verbale di consegna, saranno riportate le letture dei contatori del gas metano e/o la giacenza del combustibile nelle cisterne, la lettura del contatore ENEL.

Verranno individuate tutte le apparecchiature dettagliate da marca, numero di matricola, dimensione e quant'altro ritenuto necessario per la sua identificazione.

Dovranno, inoltre, far parte del verbale a cura dell'Appaltatore:

- a) le risultanze dello stato di conservazione di tutti i manufatti e degli impianti;
- b) la verifica del perfetto funzionamento delle apparecchiature;
- c) la copia dei contratti di pubbliche forniture;
- d) la copia delle polizze assicurative (furto, incendio, responsabilità civile).

#### **ART. 20 -ACCESSIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE AGLI IMPIANTI TERMICI**

Gli impianti termici, i locali e parti di edificio relativi dovranno essere accessibili in qualunque momento al personale tecnico - amministrativo della stazione appaltante o dalla stessa incaricato per l'opportuna sorveglianza e per i controlli del caso.

#### **ART. 21 - ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI E DELLE APPARECCHIATURE**

L'Appaltatore sarà tenuto a mantenere in esercizio gli impianti e le apparecchiature affidati secondo le modalità più sotto riportate e ad effettuare un continuo controllo della conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi, affinché essi forniscano le prestazioni previste dal presente appalto.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di esercire tutte le apparecchiature per la produzione dell'acqua calda per il riscaldamento, nonché tutte le reti di distribuzione dei fluidi e le apparecchiature di scambio, di spinta e di regolazione poste nelle centrali e nelle sottocentrali termiche.

A tale riguardo dovrà garantire l'apporto di fluidi, nei vari punti di utilizzo, aventi i corretti valori di pressione, temperatura, portata al fine di consentire alle apparecchiature utilizzatrici di erogare le prestazioni attese.

Il servizio deve essere effettuato con personale professionalmente abilitato e nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti locali.

L'esercizio e la vigilanza delle centrali termiche devono risultare conformi a quanto indicato nelle vigenti disposizioni legislative.

Durante l'esercizio, la combustione deve essere perfetta e nel pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla Legge e dalla normativa vigente, con particolare riguardo al contenuto di polveri nei fumi per l'impianto funzionante a biomasse.

Gli esiti di tutte le operazioni sopra richiamate andranno riportate sul libretto di centrale.

Prima e durante l'espletamento del servizio, l'Appaltatore è tenuta ad effettuare un metodico controllo della funzionalità ed efficienza di tutte le apparecchiature gestite, nonché degli impianti elettrici di alimentazione delle stesse.

Nella medesima occasione l'Appaltatore è tenuta ad effettuare la verifica di funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza di cui sono dotati gli apparecchi utilizzatori delle centrali termiche- degli impianti in generale affidati.

#### Impianti di riscaldamento

1. La stagione di riscaldamento ha inizio e fine conformemente alla zona climatica di appartenenza della località in cui è ubicato l'edificio, di cui all'art.9, comma 2, del DPR 412/93.

1. Qualora per situazioni climatiche particolari (DPR 412/93, art.9, comma 2, e art. 10, comma 1,) venga richiesta l'accensione degli impianti termici al di fuori dei periodi canonici stagionali per la zona climatica di appartenenza dell'edificio, l'Appaltatore deve attivare gli impianti senza pretendere alcun onere aggiuntivo se non quello del normale corrispettivo del MWh erogato.

2. Nel periodo di attivazione degli impianti di riscaldamento invernale saranno garantite le condizioni climatiche ambientali, secondo quanto previsto all'articolo 4 del DPR 412/93.

4. La variazione del riscaldamento può essere dettata da particolari esigenze (ad es. su disposizione dell'Autorità e per particolari esigenze di utilizzo dei locali); in tal caso potrà essere richiesta una erogazione del servizio di riscaldamento con orari e/o temperature che verranno espressamente indicati per iscritto.

6. Gli interventi di conduzione, controllo e manutenzione ordinaria, devono adeguarsi alle modalità previste dalle normative UNI e CEI, e prescritte dalla legislazione vigente.

#### Misuratori di calore ed energia elettrica

1. L'Appaltatore deve installare, apparati e sistemi di misura e contabilizzazione dell'energia erogata e consumata totale.

2. Sono pure a carico dell'Appaltatore, per tutto il periodo contrattuale, la gestione e la manutenzione di tali apparecchiature date in comodato d'uso gratuito.

3. In caso di guasto ad un'apparecchiatura di contabilizzazione del calore, essa dovrà essere sostituita e/o riparata a cura e spese dell'Appaltatore,; nel periodo di mancato funzionamento della stessa, il corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore sarà calcolato con la seguente formula:

$$T = ( T_c : 7 ) \times Gr. \quad \text{dove :}$$

$T_c$  = sono i kWh contabilizzati nei 7 giorni successivi all'intervento di ripristino;

$Gr$  = sono i giorni in cui è stato erogato il riscaldamento con il mancato funzionamento dell'apparecchiatura.

### Sistema di telegestione

L'appaltatore dovrà in comodato d'uso gratuito installare e gestire, a propria cura e spese, per tutta la durata dell'appalto, un sistema di controllo di telegestione degli impianti termici oggetto di Servizio Energia evidenziati nell'allegato "A" al presente capitolato

Il sistema dovrà avere caratteristiche di alta flessibilità

### **ART. 22 - PROVE DI ACCENSIONE**

1. Dovrà effettuarsi prima della stagione di riscaldamento, nei tempi e modalità stabilite dalla Stazione Appaltante, una prova generale di accensione e funzionamento, i cui risultati dovranno essere comunicati al Committente.

2. Durante tale prova dovrà essere accertata la funzionalità di tutte le apparecchiature, l'efficienza dei dispositivi elettrici e di sicurezza, la giacenza di combustibile, il regolare funzionamento di tutti i corpi scaldanti, ecc.

1. L'Appaltatore è tenuto a porre immediato rimedio ad eventuali inefficienze, inoltre dovrà mettere a disposizione il personale tecnico, le apparecchiature e il combustibile necessario per effettuare tutte le prove

### **ART. 23 - VARIAZIONI DELLA CONSISTENZA IMPIANTISTICA IN CONTRATTO**

Qualora durante il periodo contrattuale, per esigenze proprie del Committente si manifestasse l'esigenza di ampliare o ridurre il complesso impiantistico, il costo del servizio verrà automaticamente adeguato in base ai nuovi consumi e quindi al nuovo monte MWh.

Nessun altro compenso, esclusi eventuali interventi di manutenzione straordinaria o lavori aggiuntivi necessari, che verranno regolarizzati in base alle norme del presente capitolato, sarà dovuto all'Appaltatore

### **ART. 24 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI**

1. L'Appaltatore avrà l'onere di garantire per l'intera durata contrattuale, il funzionamento ed il ripristino delle condizioni iniziali di tutte le apparecchiature installate dalla medesima (sistema di contabilizzazione, telecontrollo ecc.), tale garanzia verrà sostenuta interamente dalla Ditta senza l'aggravio di alcun onere a carico del Committente. Per le apparecchiature e gli impianti preesistenti la Ditta provvederà alla presentazione di opportuno preventivo di spesa che verrà valutato ed eventualmente approvato dalla Stazione Appaltante.

2. Durante il corso dell'appalto, l'Appaltatore avrà il compito di riconoscere e segnalare tempestivamente al Committente tutte quelle circostanze riguardanti gli impianti oggetto dell'appalto stesso che richiedessero un intervento di manutenzione straordinaria.  
Tali circostanze possono riguardare parti o accessori degli impianti per i quali, a seguito di improvvise e repentine rotture o guasti, si rendesse consigliabile, ovvero indispensabile, intervenire sugli stessi giacché la loro ridotta funzionalità creerebbe condizioni di particolare precarietà.  
Ancor più dicasi per quegli interventi di manutenzione straordinaria o di integrazione impiantistica che si rendessero necessari per mantenere gli impianti nella configurazione conforme alle normative sulla sicurezza, sul risparmio energetico e sulla salvaguardia dell'ambiente.
1. In caso di necessità, dopo aver concordato con il Committente quali potrebbero essere le linee generali dell'intervento, l'Appaltatore sarà tenuto alla presentazione di un computo metrico-estimativo dettagliato in ogni sua parte per la realizzazione dell'intervento stesso, computo che sarà discusso in contraddittorio con il Committente. Per la redazione del computo metrico e la quantificazione dei relativi oneri, verranno assunti a riferimento, il Bollettino della Camera di Commercio dei prezzi informativi della provincia di appartenenza, i prezzi editi dalle case costruttrici (materiali), e le tariffe orarie dei listini ASSISTAL relativamente alla qualifica di competenza.
2. L'approvazione dell'intervento di natura straordinaria verrà comunicato dal Committente all'Appaltatore mediante comunicazione scritta; da detto documento compariranno i termini e le modalità che la Ditta dovrà rispettare nell'esecuzione dei lavori.
3. Nel caso di affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria ad altro referente, il Committente si impegna a richiedere a detto esecutore il progetto, schemi degli impianti così come realizzati, aggiornamento dei disegni impiantistici e civili in genere, certificati di conformità degli impianti ed a trasmettere il tutto all'Appaltatore, affidandole in gestione, di fatto, i nuovi impianti.  
Rimane inteso che qualora le opere di manutenzione straordinaria fossero affidate all'Appaltatore (sia perché di sua pertinenza, sia per affidamento) sarà a carico dello stesso Appaltatore l'onere del progetto, della direzione dei lavori, il collaudo, la certificazione e l'assistenza tecnico-amministrativa.

## **ART. 25 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE MANUTENZIONI**

1. Le prescrizioni del presente articolo si applicano sia alle attività manutentive ordinarie comprese nel servizio energia sia in quelle straordinarie.
2. Le operazioni di manutenzione ordinaria dovranno essere svolte in conformità alle normative tecniche UNI-CEI.
3. Si rammenta che l'Appaltatore è il Terzo Responsabile e che è perciò Responsabile dell'intero impianto termico e non della sola centrale termica; pertanto quanto di seguito specificato chiarisce il suo ruolo nei confronti anche dell'utenza.
4. L'Appaltatore: dovrà eseguire tutte le opere di manutenzione ordinaria inerenti gli impianti delle centrali termiche, nessuna esclusa.

5. L'Appaltatore: dovrà eseguire tutte le opere di manutenzione straordinaria inerenti gli impianti delle centrali termiche, nei termini espressi dall'art. n° 24.
6. Le apparecchiature eventualmente sostituite dall'Appaltatore dovranno avere caratteristiche uguali o migliori di quelle esistenti; in caso contrario la marca ed il modello delle apparecchiature da sostituire dovranno essere concordate con il Committente.
7. Al termine della stagione le caldaie dovranno essere lasciate ben aperte e aerate ma in condizioni di riprendere il funzionamento in caso di situazioni climatiche particolari di cui all'art. 21 del presente Capitolato.
8. Silo distributore, generatore a biomasse, impianto alimentazione cippato ed evacuazione fumi.  
L'appaltatore dovrà:
  - rimuovere, al termine di ogni stagione di riscaldamento, le giacenze di combustibile cippato nel silo e apparato di alimentazione del generatore
  - pulire caldaia, impianto estrazione ceneri ed impianto di filtrazione ed evacuazione fumi
  - verificare il perfetto stato di manutenzione e funzionamento di tutte le componenti mobili del sistema impianto a biomasse
  - provvedere ai necessari interventi di manutenzione ordinaria

#### **ART. 26 - MODIFICHE AGLI IMPIANTI**

E' fatto divieto all'Appaltatore di introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta dall'Amministrazione Appaltante

Tale autorizzazione sarà di norma accordata a tutte quelle modifiche proposte dall'Appaltatore, per le quali vengano riconosciute dall'Amministrazione i requisiti di migliororia nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio e per l'economia del costo dell'esercizio, per la riduzione dei consumi energetici e per l'adeguamento normativo.

L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso, preventivo accordo.

Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite a cura dell'Appaltatore, sotto il controllo dell'Amministrazione Appaltante.

L'Appaltatore ha facoltà di proposta e l'Amministrazione se ne riserva l'accettazione secondo due formule distinte:

- 1) il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso l'Appaltatore provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica dell'Amministrazione;
- 2) il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine contrattuale: l'Appaltatore provvede alle modifiche con una partecipazione economica dell'Amministrazione da concordare con il preciso riferimento al caso specifico di che trattasi.

Al termine del periodo contrattuale, tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, restano di proprietà dell'Amministrazione.

#### **ART. 27 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E VERIFICA FINALE**

Gli impianti ed i loro accessori nonché i locali interessati, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deperimento per l'uso.

Prima della scadenza finale del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di nominare un soggetto incaricato allo scopo:

- a) di accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli impianti, dei materiali, dei locali, etc., dati in consegna all'Appaltatore;
- b) di effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra l'Amministrazione e l'Appaltatore in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.

Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:

- esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato, in particolare le schede macchine, i certificati di collaudo, ecc.;
- effettuazione delle prove di rendimento delle caldaie, conformemente alle specifiche originali, e di quelle altre prove che il tecnico riterrà di effettuare;
- visite e sopralluoghi di impianti.

In particolare, il rendimento delle caldaie non dovrà risultare inferiore del 3% rispetto a quello accertato all'atto della consegna della centrale (entrambi i valori del rendimento valutati alle stesse condizioni di funzionamento); le emissioni in atmosfera dovranno rientrare nei limiti prescritti.

In caso di rendimenti accertati inferiori sarà cura ed onere dell'Appaltatore provvedere immediatamente al ripristino funzionale secondo i predetti parametri.

L'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante, che si impegna all'acquisto, le apparecchiature fornite in comodato d'uso gratuito ad un costo corrispondente al 50% del valore di listino iniziale inserito in contratto

## **ART. 28 - CONDIZIONI DI CLIMATIZZAZIONE AMBIENTE**

1. I valori di temperatura ambiente dovranno essere rispettati con una tolleranza in aumento di +2°C e saranno quelli indicati dal DPR 412/93.
1. L'Appaltatore dovrà adottare ogni accorgimento atto a preservare gli impianti degli edifici dai pericoli di gelo.
2. La temperatura ufficiale di un locale è quella misurata secondo le procedure previste dalla normativa tecnica vigente.
3. In caso di contestazione sul valore della temperatura misurata, la prova verrà ripetuta in contraddittorio con l'Appaltatore con le modalità previste dalla norma UNI. I risultati di tale seconda misurazione avranno valore ufficiale, anche nel caso di assenza di rappresentanti dell'Appaltatore.
4. In tutti i locali dovrà essere fornito calore, durante gli orari stabiliti di erogazione termica, per il raggiungimento delle temperature contrattuali.

#### **ART. 29 - SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ NOTTURNA E FESTIVA.**

1. Per tutto il periodo contrattuale di riscaldamento, la Ditta Appaltatrice garantirà un servizio di disponibilità notturna e festiva da espletarsi entro 4 ore dalla chiamata. Il servizio di reperibilità e pronta disponibilità è applicabile esclusivamente per ragioni tecniche / funzionali riguardanti le apparecchiature di centrale termica e sottocentrali.
2. Le chiamate dovranno essere inoltrate ai recapiti indicati dalla Ditta Appaltatrice da personale ufficialmente incaricato, non saranno pertanto prese in considerazione richieste pervenute da persone non autorizzate ad interloquire con la Ditta appaltatrice.
3. A seguito dell'intervento sarà redatta una nota - verbale, in cui sarà riportato il nome dell'impianto presso cui è avvenuto l'intervento medesimo, la data, l'orario della chiamata e l'orario di arrivo del reperibile, l'anomalia riscontrata, la descrizione dei lavori effettuati. Il relativo modulo, in duplice copia, sarà sottoscritto da un responsabile per conto del Committente e dal manutentore della squadra in pronta disponibilità dell'Appaltatore.

#### **ART. 30 - SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI DI ENERGIA**

Mensilmente l'Appaltatore eseguirà la lettura dei contatori di energia.

#### **ART. 31 - PERSONALE ADDETTO ALL'ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.**

1. Il personale della Ditta Appaltatrice addetto all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie, in relazione al tipo di impianto esercito. All'inizio della gestione degli impianti oggetto del presente appalto l'Appaltatore deve notificare per iscritto al Committente:
  - nominativo e recapito telefonico della persona referente per la gestione degli impianti in genere;
  - nominativi e qualifica delle persone impegnate nell'esercizio e nella manutenzione di tutti gli impianti oggetto del presente appalto;
  - recapiti telefonici del servizio di pronta disponibilità;
2. La Ditta Appaltatrice è obbligata ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione e al coordinamento delle attività.
3. Per il personale addetto alla condotta dei focolari si fa riferimento a quanto disposto dalle norme contenute nel Regio Decreto 12 Maggio 1924, n° 824 e negli articoli 16 e seguenti della Legge 13 Luglio 1966, n° 615 e successive modifiche ed integrazioni normative.
4. Il Committente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli opportuni accertamenti per controllare che da parte dell'Appaltatore siano osservate le leggi relative al personale dipendente.

## **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO**

### **PARTE III**

#### **ART. 32 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

La liquidazione delle spettanze avverrà in quattro (quattro) rate ordinarie per ciascuna stagione compresa nel contratto.

L'importo relativo a ciascuna rata ordinaria corrisponderà ad  $\frac{1}{4}$  (un quarto) dell'importo annuale netto previsto in base ai MWh complessivi annui indicati in contratto di cui all'art. 3 e verrà corrisposto alle seguenti date: 15 novembre, 15 gennaio, 15 marzo, 15 giugno

Alle date sopraindicate l'Appaltatore emetterà regolare fattura che sottoporrà all'esame dell'Ufficio Tecnico della stazione appaltante; la liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione previo controllo della regolarità

In concomitanza con la rata del 15 giugno, verrà effettuato il conguaglio relativo agli effettivi MWh contabilizzati, revisione prezzi, penalità e quant'altro relativo al "Servizio Energia"

Si provvederà inoltre ad effettuare il riassunto contabile per la determinazione della base di fatturazione per l'annualità successiva.

#### **ART. 32 - DEPOSITO CAUZIONALE – ANTICIPAZIONI**

Vedi norme cogenti

#### **ART. 33 - GARANZIA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE**

L'Appaltatore, prima della firma del contratto, dovrà stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile verso l'Amministrazione ed i suoi dipendenti, verso i terzi e verso i propri addetti, avente la stessa durata del contratto, con un massimale unico non inferiore a €. +++++()

Una copia della polizza dovrà essere esibita all'ufficiale rogante in sede di stipula del contratto in oggetto e dovrà costituire un allegato al medesimo.

La garanzia dovrà altresì comprendere:

- i danni derivanti da incendio e/o scoppio, a cose dell'Amministrazione, a cose di terzi, a cose di proprietà dell'assicurato o da lui comunque detenute;
- i danni da allagamento e quelli conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o di tubazioni, con riferimento al sistema edificio gestito;
- i danni da esalazione fumogene o i danni comunque derivanti da inquinamento accidentale;
- i danni ai locali nei quali si svolge l'attività;
- i danni agli impianti di riscaldamento gestiti dalla ditta assicurata.

## **ART. - 34 GARANZIA ASSICURATIVA SULLE PRESTAZIONI**

L'Appaltatore è inoltre tenuto a stipulare, entro lo stesso termine di cui sopra un'assicurazione della responsabilità verso il committente per la perfetta esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dal contratto. Tale assicurazione garantirà il risarcimento dei danni dovuto dall'Appaltatore all'Amministrazione Appaltante, in relazione a qualsiasi inadempienza delle obbligazioni assunte, per l'importo che risulti superiore a quello della cauzione, per un massimale non inferiore a € ()

## **ART. 35 - REVISIONE PREZZI**

Vedi norme cogenti

I prezzi d'appalto quali risulteranno in sede di aggiudicazione, saranno assoggettati ai sensi del comma 4 dell'art. 6 Legge 537/93 come sostituito dall' art. 44 della Legge 724/94, a revisione annuale sulla base dei dati di cui al comma 6 dello stesso articolo.

Tale revisione verrà effettuata sulla base di un 'istruttoria condotta dal Dirigente dell'U.T.C. sulla base dei dati dello stesso art. 6 comma 4 L. 537/93.

La revisione prezzi sarà calcolata come segue:

il costo del MWh offerto si intende, ai soli fini della revisione prezzi, così composto:

- fornitura combustibile -----→ 80%
- manodopera e manutenzione -----→ 20%

Farà testo per la valutazione delle variazioni intercorse:

- per il combustibile (80% del canone annuo) il prezzo del metano risultante dai listini ufficiali della Camera di Commercio, confrontato con il prezzo risultante alla data di aggiudicazione ed indicato in contratto.
- per manodopera e manutenzione (20% del canone annuo) l'indice istat su base annua

La revisione opererà riguardo il periodo annuo trascorso e contabilmente sarà liquidata in capo alla prima rata del periodo annuo successivo

Le variazioni saranno riconosciute, per ciascuna delle due componenti il canone annuo suddette, solo qualora detta variazione sia superiore al 3% (da ritenersi alea contrattuale) ed esclusivamente per la quota parte eccedente tale percentuale e sarà applicata alla quota corrispondente a ciascuna componente dell'appalto.

Ove la variazione risultasse a favore della stazione appaltante si stabilisce che sino alla soglia del 3% (treper cento) di variazione in meno rispetto al prezzo di aggiudicazione o di riferimento, i benefici di economia gestionale rimangono a totale utile della ditta aggiudicataria. Mentre per la percentuale che supererà tale soglia, il beneficio economico sarà attribuito alla stazione appaltante

Per contro ove la variazione risultasse a sfavore della stazione appaltante si stabilisce che sino alla soglia del 3% (treper cento) di variazione in più rispetto al prezzo di aggiudicazione o di riferimento, gli effetti negativi di economia gestionale rimangono a totale utile della ditta aggiudicataria. Mentre per la percentuale che supererà tale soglia, il maggior costo sarà attribuito alla stazione appaltante

Si specifica infine che il prezzo di riferimento si intende quello della data di aggiudicazione; la revisione del prezzo alla data di inizio del periodo di gestione, per gli anni successivi il prezzo sarà quello accertato al termine del precedente periodo-anno.

#### **ART. 36 - CESSIONE DEI CREDITI**

Vedi norme cogenti

Le parti convengono che potranno essere oggetto di cessione, di delegazione o di altri atti di trasferimento soltanto i crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto che non siano stati oggetto di contestazioni rilevate a mezzo di specifiche note di servizio, entro 15 giorni dalla presentazione della fattura a cui il credito si riferisce.

Alla cessione dei crediti sarà applicabile la L. 21.2.1991 n. 52. così come modificata dalla **Legge 18 novembre 1998, n. 415** *"Modifiche alla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici"* (Merloni-ter).

#### **ART. 37 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE**

Le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto, degli atti di consegna o riconsegna ed altri ed esso inerenti, sono a carico dell'Appaltatore; e così pure sono a carico dello stesso Appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l'IVA ed ogni altra che per legge fosse posta a carico dell'Amministrazione.